



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

4. SETTORE POLIZIA LOCALE

PROT. N. 12600 DEL 06/08/2024

Servizio: Randagismo

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 39 del 06/08/2024

Oggetto: OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PER CANE MORSICATORE.

IL SINDACO

PRESO ATTO della *comunicazione del 2.8.2024 - prot. gen. 12460* redatta dal Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari – Area sanità animale – Unità operativa di Copertino, avente ad oggetto “Prescrizioni per cane morsicatore di proprietà del sig. **DE LUCA Giulio**;

ATTESO che dalla citata relazione si evince che:

- il cane di razza Rottweiler, di nome Athos, mantello nero focato, taglia grande, di proprietà del sig. **DE LUCA Giulio**, residente in Veglie alla via **Bernini snc**, iscritto all'anagrafe canina della Regione PUGLIA con microchip 380260042300050, ha aggredito/morsicato una cittadina;
- in base alla scheda di valutazione redatta ai sensi dell'atto dirigenziale n. 405/2011 dell'Area per la Promozione della Salute della Regione PUGLIA, è emerso per il cane un profilo di rischio cosiddetto *morsicatore di tipo 1* per il quale si rende necessaria l'adozione di apposita ordinanza sindacale a tutela della pubblica incolumità per i rischi di aggressione legati alla non corretta gestione del cane da parte dell'interessato;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.1954, n.320;

VISTA la legge n.281 del 14.8.1991 “*Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*” (c.d. legge sul randagismo) intesa a promuovere e disciplinare l'attività di tutela degli animali di affezione, in una corretta convivenza tra uomo e animale;

VISTA la Legge Regione PUGLIA n.2 del 07.02.2020 “*Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)*”, che individua le modalità necessarie, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto ed equilibrato rapporto uomo – animale -ambiente;

VISTA l'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 06.08.2013, pubblicata in G.U. n. 209 del 06/09/2013, ad oggetto “*Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani*”;

VISTI gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 – “*Testo Unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” e successive modif. e integraz.;

Al fine di prevenire episodi simili - e tutelare la sicurezza dei cittadini - per i quali l'aggressione di un cane può avere effetti anche drammatici,

ORDINA

al sig. DE LUCA Giulio, nato a Nardo' il 17.2.1990 e residente a Veglie in via Bernini snc, di adottare le seguenti misure precauzionali limitative relative al proprio cane di razza Rottweiler con microchip 380260042300050:

- 1. divieto di lasciare il cane incustodito alla presenza di persone;*
- 2. obbligo di adottare sempre ogni idonea prescrizione al fine di garantirla tutela di terzi ed evitare il ripetersi di episodi di aggressione da parte del cane sopra identificato;*
- 3. obbligo di condurre sempre il cane con la museruola indossata ed il guinzaglio, qualora il cane venga condotto in aree urbane ed in luoghi aperti al pubblico;*
- 4. obbligo di applicare, le seguenti specifiche prescrizioni di prevenzione per la messa in sicurezza di giardini o recinti o abitazioni dove viene detenuto l'animale: recinzione del giardino ove sia detenuto il cane a prova di sfondamento e sufficientemente alta da impedire lo scavalco da parte del cane, custodia adeguata del cane in ogni momento dell'arrivo di estranei e di presenza di estranei.*

In caso di infrazione alle disposizioni della presente ordinanza si procederà secondo quanto previsto dalle normative vigenti (art.7 bis D.Lgvo n.267/00 TUEL, art.672 c.p., art.1 O.M. 03.03.09), salva ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale, consigliando il sig. DE LUCA Giulio a voler attivare una polizza amministrativa di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dall'aggressività del proprio cane.

Tutte le spese dirette e indirette conseguenti all'applicazione delle prescrizioni di cui sopra, sono da intendersi poste a carico del proprietario del cane.

Il personale del Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari – area sanità animale – unità operativa di Copertino ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. Dispone altresì che copia della presente ordinanza venga pubblicata dall'ufficio di segreteria, attraverso il sito internet del Comune attraverso l'Albo *on line* ed inoltrata a:

- Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari – area sanità animale – unità operativa di Copertino;
- Comando di Polizia Municipale;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Veglie.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. – della regione Puglia o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni sempre dalla data del suo ricevimento.

Veglie, 06/08/2024

IL SINDACO

F.TO Dott.ssa Mariarosaria DE BARTOLOMEO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.